Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 21 luglio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 21 SETTEMBRE 1979:

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella Lombardia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella Liguria e nella Toscana.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede negli Abruzzi e nel Molise.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Basilicata.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

Concorso, per titoli ed esame, a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale.

Concorso circoscrizionale pubblico, per titoli, a ventisette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Sardegna.

Concorso circoscrizionale pubblico, per titoli, a otto posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Puglia e Sardegna.

(Da 6365 a 6375)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 11 luglio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kang Ho Ahn, ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6629)

Mercoledì 11 luglio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos Restrepo Piedrahita, ambasciatore della Repubblica di Colombia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6630)

Mercoledì 11 luglio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Dugersurengun Erdembileg, ambasciatore della Repubblica Popolare di Mongolia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6631)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 luglio 1979, n. **289.**

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Proroga del termine per gli adempimenti relativi al codice fiscale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

La prima comunicazione di cui all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del citato decreto, n. 605, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 20 luglio 1979, n. **290.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonchè del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate

dall'INPS della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 con la seguente modificazione:

All'articolo 1, *primo comma, le parole*: 20 luglio 1979 *sono sostituite con le seguenti*: 31 luglio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979.

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i seguenti decreti:

1) decreto reale 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1920 al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 504, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova;

2) decreto reale 27 maggio 1926, n. 6946, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3244, con il quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima provincia di Genova;

3) decreto reale 17 maggio 1928, n. 3285, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1928, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 83, con il quale venne approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della stessa provincia di Genova;

4) decreto reale 4 giugno 1934, n. 6119, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 63, con il quale venne approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della stessa provincia di Genova;

5) decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, n. 6237, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1960, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 308, col quale venne approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Genova;

Visto il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova (impropriamente denominato nuovo elenco) compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e pubblicato, ai sensi di legge, con decreto ministeriale 18 luglio 1975, numero 276-1009-383;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale hanno fatto opposizione il consorzio condomini « Zona Quartiere Giardino » in Genova-Pegli, i proprietari di aree limitrofe o sovrastanti il rio Melinotto in Genova-Pegli, la società per azioni quartiere « Giardino Due » in nome e per conto delle società per azioni Sviluppo agricolo e turistico e sviluppo paesistico, e la Società attrezzature turistiche sportive e commerciali di Maria Fittarelli, tutte avverso l'estensione della dichiarazione di pubblicità all'intero corso d'acqua del rio Rexello (o Castellaccio) ed avverso il riconoscimento della dichiarazione di pubblicità delle acque dei suoi affluenti rii Melinotto, Liggia, Spontiglia ed Armeggio e del canale Lupo, in quanto il rio Rexello (o Castellaccio) è stato canalizzato e coperto per gran parte del suo corso, così come i suoi affluenti con la conseguente realizzazione su di essi di piazzali, strade, impianti sportivi ed edifici, mentre analoghi lavori sono in corso di progettazione, in conformità delle previsioni del piano regolatore generale di Genova;

Ritenuto che le anzidette opposizioni sono infondate e quindi da respingere perché l'autorizzazione alla canalizzazione ed alla copertura di un corso d'acqua non comporta la cessazione del medesimo in quanto esso conserva l'attitudine a trasportare acque ad esso stesso afferenti direttamente o condotte da altri corsi d'acqua; tenuto anzi conto, come nel caso in questione, dell'estendersi in una misura pressoché totale delle zone urbanizzate su tutto il territorio costiero della provincia di Genova, si rende necessario un controllo ancor più attento ai fini della salvaguardia delle risorse idriche;

che le risorse idriche indicate nel citato elenco potendo soddisfare le sempre maggiori richieste di derivazione d'acqua da parte delle popolazioni locali, hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

che tra i comuni attraversati dal torrente Graveglia, inserito al n. 75 dello schema, figura erroneamente indicato quello di Maissana il quale appartiene alla provincia di La Spezia e non è interessato dal suddetto torrente e che, di conseguenza, deve essere depennato;

Sentita la regione Liguria che ha espresso parere favorevole con delibera del consiglio regionale del 4 febbraio 1974, n. 14;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 18 maggio 1978, n. 178;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

Respinte le opposizioni presentate, è approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1979
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 240

QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

(Modificativo ed integrativo dell'elenco principale e dei quattro elenchi suppletivi approvati rispettivamente, con regi decreti 18 gennaio 1920, 27 maggio 1926, 17 maggio 1928 e con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959)

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Torrente Arrestra o Laestro	Mediterraneo	Cogoleto	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e sorgenti sgorganti nel bacino entro i limiti della provincia di Genova	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino alla confluenza con il rio dello Scaglione e parte degli affluenti
2	Torrente Beuca . .	Id.	Cogoleto	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
3	Torrente Romaro o Scorza	Id.	Cogoleto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 4 verso monte
4	Rio Capuzzola o Chiappe	Id.	Cogoleto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 1 verso monte
5	Rio Terroso . . .	Id.	Cogoleto	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
6	Rio Centurione o Della Chiesa	Id.	Cogoleto	Id.	Id.
7	Rio Scandolaro . .	Id.	Cogoleto	Id.	Id.
8	Rio Bonaparte . .	Id.	Cogoleto	Id.	Id.
9	Torrente Leone o Negrone o Lerone	Id.	Cogoleto-Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 2 a monte in ciascuno dei due rami che si biforcano presso il ponte Negrone e parte di alcuni affluenti
10	Rio Terralba o di Negrone o di San Martino	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale il corso principale fino al km 2 verso monte
11	Rio Cantarena o Oliveto	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale fino alla confluenza col rio Ciarabila
12	Rio del Pino . . .	Id.	Arenzano	Id.	Precedentemente non dichiarato demaniale
13	Rio dell'Egua . . .	Id.	Arenzano	Id.	Id.
14	Rio Lupara . . .	Id.	Arenzano	Id.	Id.
15	Rio Vesima . . .	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
16	Rio Stefanino . .	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
17	Rio Lavandero . .	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
18	Rio Ciappa . . .	Id.	Genova-Voltri	Id.	Id.
19	Torrente Fontanella o Crevari	Id.	Genova-Voltri	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino all'ultimo opificio
20	Torrente Cerusa	Id.	Genova-Voltri	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino al km 3 a monte della confluenza col rio Gava
21	Torrente Leiro e Gorsexio	Id.	Genova-Voltri e Mele	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini compresa la galleria ed il rio del Turchino

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
22	Rio delle Madonnette o di S. Giuliano	Mediterraneo	Genova-Prà e Voltri	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte di ciascuno dei due rami in cui si divide
23	Rio Branega . . .	Id.	Genova-Prà	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale fino alla biforcazione presso la località Penna
24	Torrente Foce o S. Pietro	Id.	Genova-Prà	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 2 a monte della confluenza del torrente Terrancini
25	Rio S. Michele . .	Id.	Genova-Prà	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
26	Rio S. Antonio . .	Id.	Genova-Prà e Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla sua biforcazione
27	Rio Castellaccio o Rexello	Id.	Genova-Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte del ramo principale
28	Rio Castello . . .	Id.	Genova-Pegli	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
29	Torrente Varenna	Id.	Genova-Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla confluenza presso Le Agre
30	Rio Marotto . . .	Id.	Genova-Sestri P.-S. Giovanni Battista-Pegli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 0,500 a monte della strada demaniale
31	Rio Molinassi . .	Id.	Genova-Sestri P.-S. Giovanni Battista	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini in tutti i suoi rami colatori e sorgenti
32	Rio Cantarena o Cantarano	Id.	Genova-Sestri P.-S. Giovanni Battista	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio
33	Torrente Chiaravagna	Id.	Genova-Sestri P.-S. Giovanni Battista-Borzoli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini compresi gli affluenti e subaffluenti e le sorgenti che sgorgano nel bacino
34	Rio Negrone . .	Id.	Genova-Sestri P.	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
35	Torrente Polcevera	Id.	Genova - Sampierdarena - Cornigliano - Borzoli - Rivarolo - Bolzaneto - S. Quirico - Pontedecimo	Id.	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali l'asse principale e parzialmente molti affluenti e subaffluenti
36	Torrente Geo . . .	Torrente Polcevera	Ceranesi e Genova-Bolzaneto	Dallo sbocco del torrente Polcevera alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente
37	Torrente Verde . .	Id.	Ceranesi e Campomorone	Id.	Id.
38	Torrente Riccò . .	Id.	Genova - Pontedecimo - Campomorone - Serra Riccò e Mignanego	Id.	Id.
39	Torrente Secca . .	Id.	Genova - Bolzaneto - S. Quirico - S. Olcese e Serra Riccò	Id.	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
40	Rio Torbella . . .	Torrente Polcevera	Genova-Rivarolo	Dallo sbocco del torrente Polcevera alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente
41	Torrente Lagaccio	Mediterraneo	Genova	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami
42	Fossato di S. Bartolomeo	Id.	Genova	Id.	Non dichiarato precedentemente demaniale
43	Torrente Bisagno .	Id.	Genova - Molassana - Struppa - Bavari e comuni di Davagna e Bargagli	Id.	Precedentemente erano state dichiarate demaniali l'asse principale e parzialmente molti affluenti e subaffluenti
44	Torrente Chiappetto o di Vernazza	Id.	Genova	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte della via di Borgoratti
45	Torrente Sturla . .	Id.	Genova - Quarto - Apparizione - Bavari	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alla confluenza col rio Ogliera
46	Torrente di Pietrarossa o di Palo e di Priaruggia	Id.	Genova-Quarto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino al confine con l'ex comune di Apparizione
47	Torrente Bossari o della Castagna o di Lagoscuro	Id.	Genova-Quarto	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini
48	Rio di Bagnara o di Regassolo	Id.	Genova - Quinto - Apparizione	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino all'ultimo opificio
49	Torrente di Quinto o di Balari	Id.	Genova-Quinto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1,500 a monte
50	Torrente Nervi . .	Id.	Genova - Nervi - S. Ilario Ligure - Apparizione	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino a m 500 a monte della confluenza col rio Grascioli
51	Torrente Bogliasco - Del Poggio o di Sessarego	Id.	Bogliasco	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami comprese le sorgenti che alimentano gli acquedotti di Bogliasco e Pieve Ligure
52	Rio Favaro e Pontetto	Id.	Bogliasco - Pieve Ligure	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini
53	Torrente Sori	Id.	Sori	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini di tutti i suoi rami
54	Torrente Senega o Sonnega	Id.	Recco	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce al km 1 a monte
55	Torrente di Recco	Id.	Recco - Avegno Uscio	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parzialmente l'asse principale ed affluenti e subaffluenti
56	Rio Camogli o Diamara o Gentile o Acquafredda	Id.	Camogli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini del ventaglio di formazione
57	Rio Acquamorta . .	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio
58	Rio Fontanini a Valle Cava nell'Oro	Id.	Camogli	Id.	Precedentemente era già stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
59	Rio Valle S. Fruttuoso	Mediterraneo	Camogli	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini
60	Rio Ruffinale e Valle dei Cappelli	Id.	Portofino	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini comprese tutte le sorgenti del bacino
61	Rio Valle Vexinaro	Id.	Portofino	Id.	Id.
62	Valle Niasca di S. Antonio	Id.	Portofino	Id.	Id.
63	Torrente Nosarego	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce alle origini in tutti i suoi rami
64	Rio S. Barbara o del Magistrato	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce all'ultimo opificio
65	Rio di S. Lorenzo o S. Siro	Id.	Santa Margherita Ligure	Id.	Id.
66	Torrente Boato o Bogo	Id.	Rapallo	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti e subaffluenti
67	Torrente S. Francesco o dei Monte	Id.	Rapallo	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce fino alla confluenza del rio che scende da Case di Noé
68	Torrente Chiappa o Tuya	Id.	Rapallo	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce per km 2 a monte
69	Torrente Calcara di S. Ambrogio	Id.	Zoagli	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce per km 2 a monte della via Aurelia
70	Rio di Zoagli o di Semorile	Id.	Zoagli-Chiavari	Id.	Id.
71	Torrente Rupinaro	Id.	Chiavari-Leivi	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale e un affluente
72	Torrente Entella	Id.	Chiavari - Lavagna - Leivi - Cogorno - Carasco	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale una parte dell'asse principale e numerosi affluenti e subaffluenti
73	Torrente Lavagna .	Torrente Entella	Carasco - Leivi - S. Colombano Certenoli - Coreglia Ligure - Orero - Cicagna - Tribogna - Moconesi - Neirone - Lumarzo e Bargagli	Dallo sbocco nel torrente Entella alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale solo parzialmente
74	Torrente Sturla . .	Torrente Lavagna	Carasco - Mezzanego - Borzonasca	Dallo sbocco nel torrente Lavagna alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Id.
75	Torrente Gravaglia	Torrente Entella	Carasco - Cogorno - Ne - Casarza	Dallo sbocco nel torrente Entella alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Id.
76	Torrente Fravega o di Berissi	Mediterraneo	Lavagna-Cogorno	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce	Comuni attraversati	Limiti entro i quali ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
77	Torrente Sorlana o di Barassi	Mediterraneo	Lavagna	Dallo sbocco alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dallo sbocco all'ultimo opificio
78	Rio del Fico . . .	Id.	Sestri Levante	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
79	Torrente Gromolo	Id.	Sestri Levante	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale ed alcuni affluenti
80	Torrente Petronio .	Id.	Sestri Levante - Casarza Ligure - Castiglione Chiavarese	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale parte dell'asse principale e diversi affluenti e subaffluenti
81	Torrente di Val Grande	Id.	Moneglia	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dallo sbocco al km 1 a monte
82	Rio La Valletta . .	Id.	Moneglia	Id.	Precedentemente non era stato dichiarato demaniale
83	Rio Macchia o S. Lorenzo o Sorba	Id.	Moneglia	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dalla foce al suo opificio
84	Rio Saturnino o Bisagno	Id.	Moneglia	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale per km 1 a monte della confluenza del rio Calcinara
85	Sorgenti Acquai . .	Id.	Moneglia	Id.	Precedentemente non erano state dichiarate demaniali
			VERSANTE ADRIATICO		
86	Fiume Trebbia . .	Po	Montebruno - Torriglia - S. Stefano d'Aveto - Favale di Malvaro - Borzonasca - Lorsica - Orero - Rezzoaglio - Fontanigorda - Neirone - Propata	Dallo sbocco nelle provincie di Pavia e Piacenza alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino in provincia di Genova	Precedentemente erano stati dichiarati demaniali parte dell'asse principale e diversi affluenti e subaffluenti per i tratti esistenti in provincia di Genova
87	Torrente Scrivia .	Po	Isola del Cantone - Ronco Scrivia Busalla - Savignone - Casella - Montoggio - Crocefieschi - Vobbia - Torriglia - Valbrevenna	Dallo sbocco in provincia di Alessandria alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino in provincia di Genova	Precedentemente erano state dichiarate demaniali l'asse principale e diversi affluenti e subaffluenti per i tratti esistenti in provincia di Genova
88	Rio Ronco Freddo	Bormida-Tanaro	Montoggio	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dallo sbocco alle origini
89	Torrente Orba . .	Bormida-Tanaro-Po	Campomorone - Ceranesi - Rossiglione - Campo Ligure - Masone - Mele - Tiglieto	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dal punto in cui esce dalla provincia fino alla confluenza con i torrenti Raschiolo e Orbesinna, passa in provincia di Alessandria ove ha lo sbocco
90	Torrente Stura .	Orba	Rossiglione - Campoligure - Masone - Mele - Ceranesi	Id.	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dal confine della provincia presso Vianova fino alla confluenza presso Ciappi
91	Torrente Aveto .	Trebbia	S. Stefano d'Aveto - Favale di Malvaro - Rezzoaglio - Borzonasca - Lorsica - Orero	Dallo sbocco in provincia di Piacenza alle origini compresi gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti in provincia di Genova	Precedentemente era stato dichiarato demaniale dal punto ove esce dalla provincia fino a 500 metri a monte della confluenza con il rio Largo Foglia

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(6487)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1977, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso base è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,25 per cento;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,35 per cento, e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 23 novembre 1978, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesi-

stenti per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DI GIESI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1979
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 81

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 20 e 100 compresse nonchè della categoria polvere nella confezione 20 bustine, 1 barattolo da kg 0,500 e 1 barattolo da kg 1, della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Geoenter », della ditta Richardson-Merrel, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5504/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 ottobre 1966, 14 marzo 1967 e 1° marzo 1971, con i quali venivano registrate ai numeri 14260/B e 14260/C rispettivamente la categoria 20 e 100 compresse nonché la categoria polvere nelle confezioni 20 buste, 1 barattolo da kg 0,500 e 1 barattolo da kg 1, della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Geoenter », a nome della ditta Richardson-Merrel S.p.a., con sede in Napoli, via P. Castellino, 111, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussione nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 20 e 100 compresse nonchè della categoria polvere nelle confezioni 20 bustine, 1 barattolo da kg 0,500 e 1 barattolo da kg 1, della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Geoenter », registrate rispettivamente ai numeri 14260/B e 14260/C in data 3 gennaio 1966, 14 marzo 1967 e 1° marzo 1971 a nome della ditta Richardson-Merrel, con sede in Napoli, via P. Castellino, 111.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5820)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 2 dicembre 1978, concernente la disciplina delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta sui mercati esteri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18, quarto comma, e 24 della cennata legge n. 227, concernenti gli interventi agevolativi dei finanziamenti all'esportazione;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393, con il quale è stato, tra l'altro, modificato il cennato art. 24 della legge n. 227;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, con il quale si è provveduto a disciplinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate da istituti e banche nazionali ed esteri con mezzi finanziari tratti dal mercato internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2 del menzionato decreto del 2 dicembre 1978, il quale precisa, tra l'altro, al quinto comma, che l'intervento del Mediocredito centrale decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento;

Considerato che, in base al successivo ottavo comma, il Mediocredito centrale, ai fini della determinazione del costo della raccolta estera, deve tenere conto di tutte le commissioni d'uso di norma sostenute dagli istituti;

Considerato che talune commissioni d'uso vengono, per loro natura, corrisposte dagli istituti prima della data di erogazione del finanziamento, per cui, alla luce del menzionato quinto comma dell'art. 2 del decreto 2 dicembre 1978, non potrebbero venire integralmente riconosciute dal Mediocredito centrale;

Ritenuta la necessità di integrare il ripetuto art. 2, quinto comma, allo scopo di consentire al Mediocredito centrale di computare nel costo delle operazioni da agevolare le commissioni d'uso fin dal momento in cui detti oneri vengano effettivamente sostenuti dagli istituti;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

L'art. 2, quinto comma, del decreto ministeriale 2 dicembre 1978 menzionato in premessa è sostituito con il seguente:

« L'intervento del Mediocredito centrale nelle forme previste dal presente articolo decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento semprechè il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione; detto intervento potrà tuttavia avere decorrenza anteriore per le commissioni d'uso di cui al successivo ottavo comma in dipendenza della natura delle stesse, nei limiti ritenuti congrui ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115

(6597)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sensibion », 5 fiale × 2 cc e 20 compresse × 0,20, della ditta Crinos, in Villaguardia, e successivamente ceduta alla ditta Istituto Euchimico, in Milano. (Decreto di revoca n. 5531/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 31 luglio 1952, con il quale venne registrata al n. 6799 la specialità medicinale denominata « Sensibion » 5 fiale × 2 cc e 20 compresse × 0,20 a nome della ditta Crinos industria farmacologica, con sede in Villaguardia (Como), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le scritture private in data 30 gennaio 1958 e 2 gennaio 1960, con le quali la specialità medicinale denominata « Sensibion » veniva ceduta alla signora Rinoldi Irma, e successivamente all'Istituto Euchimico di Milano, Soc. in acc., via D'Ovidio, 3;

Considerato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato, non essendo la documentazione completa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contiene porfirine e che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non risulta sufficiente dimostrazione dell'attività terapeutica di tale prodotto in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sensibion » 5 fiale × 2 cc e 20 compresse × 0,20 registrata al n. 6799 in data 31 luglio 1952 a nome della ditta Crinos, con sede in Villaguardia (Como), e successivamente ceduta alla ditta Istituto Euchimico di Milano, via D'Ovidio, 3.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6131)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 12 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'area del consorzio industriale di Villacidro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1978, 10 gennaio 1979 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata fino al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6538)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novopulmina », fiale tipo adulti nella confezione fiale 5 × 2 cc, della relativa serie fiale per bambini nella confezione 8 fiale × 1 cc, della relativa categoria supposte per adulti nella confezione da 5 supposte, della relativa serie per bambini della categoria supposte nella confezione da 8 supposte e della relativa categoria da 20 tavolette, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5591/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 7 ottobre 1965, 2 luglio 1960, 7 settembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 10411, 10411/1, 10411/A, 10411/A-1 e 10411/B, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Novopulmina » fiale tipo adulti, nella confezione 5 fiale × 2 cc, la relativa serie fiale per bambini nella confezione 8 fiale × 1 cc, la relativa categoria supposte per adulti nella confezione da 5 supposte, la relativa serie per bambini della categoria supposte, nella confezione da 8 supposte e la relativa categoria tavolette, nella confezione da 20 tavolette, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via Andrea Cesalpino, 10, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Novopulmina » fiale tipo adulti nella confezione 5 fiale × 2 cc, della relativa serie fiale per bambini nella confezione 8 fiale × 1 cc, della relativa categoria supposte per adulti nella confezione da 5 supposte, della relativa serie per bambini della categoria supposte nella confezione da 8 supposte e della relativa categoria tavolette, nella confezione da 20 tavolette, registrate, in date 7 ottobre 1965, 2 luglio 1960, e 7 settembre 1960, rispettivamente ai numeri 10411, 10411/1, 10411/A, 10411/A-1 e 10411/B, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via Andrea Cesalpino, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale, in Pietrasanta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca), è prolungata fino al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale, in Pietrasanta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 17 agosto 1978 e 28 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ittica nazionale di Pietrasanta (Lucca), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, in Torino, stabilimento di Condove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove (Torino);

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove (Torino), è prolungata fino al 1° marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola (Novara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola (Novara).

Il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 ottobre 1978 al 15 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata fino al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è prolungata fino al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6539)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, in Torino, stabilimento di Condove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove (Torino);

Visti i decreti ministeriali 14 luglio 1978 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove (Torino), è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 22 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 9 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti al orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6540)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam-Sud - Industria elettromeccanica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Retam-Sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1979 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 luglio 1978 al 7 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam-Sud - Industria elettromeccanica di Napoli, è prolungata fino al 7 luglio **1979**.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6534)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola (Novara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1978;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola (Novara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Villadossola (Novara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1978, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 29 giugno 1978, 10 ottobre 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978 e 27 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6532)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, in Milano, stabilimento in Paderno Dugnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(6536)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Autorizzazione alla società « Refina - Società fiduciaria e di revisione per azioni », in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Refina - Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esecizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Refina - Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Nicolazzi

Il Ministro di grazia e giustizia
Morlino

(6378)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1978 al 15 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(6535)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 2 gennaio 1979 e 4 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata fino al 25 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Bergamo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6541)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 2 gennaio 1979, 4 gennaio 1979 e 4 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 25 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faemar, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata fino al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Bergamo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » del personale dipendente dal Casinò municipale di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1975, n. 294, con il quale è stata determinata la misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal Casinò municipale di Venezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione di nuove misure del compenso suddetto in relazione alle variazioni intervenute;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal Casinò municipale di Venezia, la misura fissa mensile è così determinata:

Per l'anno 1978:

Impiegati di gioco del 1° gruppo . . .	L. 600.000
Impiegati di gioco del 2° gruppo . . .	» 400.000
Impiegati di gioco del 3° gruppo . . .	» 225.000
Impiegati di gioco del 4° gruppo . . .	» 150.000

Per gli anni 1979 *e* 1980:

Impiegati di gioco della roulette, 30/40, giochi americani, chemin de fer e cassieri di sala:

1° gruppo . . . . L. 600.000
2° gruppo . . . . » 450.000
3° gruppo . . . . » 300.000
4° gruppo . . . . » 150.000

Changeur:

a) con meno di due anni di servizio . L. 150.000
con oltre due anni di servizio . . » 300.000

b) per coloro che erano inquadrati nel 2° gruppo precedentemente al 31 dicembre 1977 . . . . » 350.000

per coloro che erano inquadrati nel 1° gruppo precedentemente al 31 dicembre 1977 . . . . » 500.000

Cartier:

a) per gli assunti dal 1° gennaio 1978 L. 150.000

b) per coloro che erano inquadrati nel 3° gruppo precedentemente al 31 dicembre 1977 . . . . » 225.000

per coloro che erano inquadrati nel 2° gruppo precedentemente al 31 dicembre 1977 . . . . » 345.000

per coloro che erano inquadrati nel 1° gruppo precedentemente al 31 dicembre 1977 . . . . » 460.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6637)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Modificazione al decreto 20 giugno 1979, concernente l'ammasso, con importo dell'aiuto prefissato, nel settore delle carni bovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai ragolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968, concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1198/79 del 15 giugno 1979, con il quale è stato deciso che dal 25 giugno 1979 al 31 luglio 1979 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 1198/79 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio venga immagazzinata;

Visto il regolamento (CEE) n. 706/79 del 9 aprile 1979 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alla conversione del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune;

Considerato che a far data dal 2 luglio 1979, a seguito della fissazione del nuovo tasso di cambio della lira verde, il valore di 100 lire italiane è uguale a 0,0953434 E.C.U.;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 del D.P.A. n. 7412 del 20 giugno 1979 viene così modificato:

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi per il prolungamento del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L/tonn. per un periodo di ammasso		Importo in L/tonn. da aggiungere mensilmente
	di 5 mesi	di 6 mesi	
Quarti anteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti	382.826	419.536	36.709

Art. 2.

Il presente decreto è operante a partire dal giorno 2 luglio 1979.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(6700)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Modificazione al decreto 27 gennaio 1979, concernente l'ammasso, con importo dell'aiuto prefissato, nel settore delle carni suine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'art. 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare e attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/756 del 29 ottobre 1975 e n. 1889/76 del 29 luglio 1976 concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 142/79 del 25 gennaio 1979, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 29 gennaio 1979, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse o mezzene presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate;

f) prosciutti, spalle, anche senza cotenna e senza grasso, lombate, con o senza schiena, disossati, freschi o refrigerati;

g) prosciutti secchi o secchi e affumicati;

Visto il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio che fissa il coefficiente di convenzione in E.C.U. degli importi espressi in unità di conto;

Visto il regolamento (CEE) n. 830/79 del 25 aprile 1979 del Consiglio che reca modifiche al regolamento (CEE) n. 142/79 e precisamente l'allegato al detto regolamento;

Considerando che a far data dal 2 luglio 1979, a seguito della fissazione del nuovo tasso di cambio della lira verde, il valore di 100 lire italiane è uguale a 0,0953434 E.C.U.;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 del D.P.A. n. 1325 del 27 gennaio 1979 è così modificato:

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella, allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è operante a far data dal giorno 2 luglio 1979.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti L/tonn. per un periodo di ammasso di			Importi in L./tonn. supplementi o detrazioni	
		mesi 4	mesi 5	mesi 6	per mese	per giorno
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	253.599	278.960	304.321	25.361	849
a) 2	Prosciutti non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati	291.640	329.682	367.723	38.041	1.269
a) 3	Spalle, (prosciutti anteriori) non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate	291.640	329.682	367.723	38.041	1.269
a) 4	Lombate non disossate, fresche o refrigerate . . .	291.640	329.682	367.723	38.041	1.269
a) 5	Pancette (ventresche), anche senza costole, fresche o refrigerate	145.883	164.835	183.861	19.015	629
a) 6 bb	Tagli corrispondenti a «middles» freschi o refrigerati	228.238	253.599	278.960	25.391	849
a) 6 bb	Prosciutti, spalle, anche senza cotenna e senza grasso, lombate, con e senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati	291.640	329.682	367.723	38.041	1.269

(6781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 18 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	811,70	811,70	811,85	811,70	811,75	811,60	811,80	811,70	811,70	811,70
Dollaro canadese	698,75	698,75	699,50	698,75	699 —	698,65	698,60	698,75	698,75	698,75
Marco germanico	450,16	450,16	450,12	450,16	450,25	450,16	450,20	450,16	450,16	450,16
Fiorino olandese	409,45	409,45	409,50	409,45	409,60	409,45	409,60	409,45	409,45	409,45
Franco belga	28,22	28,22	28,17	28,22	28,25	28,22	28,22	28,22	28,22	28,22
Franco francese	193,32	193,32	193,05	193,32	193,30	193,32	193,28	193,32	194,32	193,32
Lira sterlina	1856,80	1856,80	1858,50	1856,80	1858,25	1856,80	1857,15	1856,80	1856,80	1856,80
Lira irlandese	1698,50	1698,50	1700 —	1698,50	1699 —	—	1697 —	1698,50	1698,50	—
Corona danese	156,73	156,73	156,75	156,73	156,75	156,63	156,76	156,73	156,73	156,73
Corona norvegese	161,81	161,81	161,90	161,81	161,80	161,81	161,86	161,81	161,81	161,81
Corona svedese	193,53	193,53	193,65	193,53	193,50	193,58	193,51	193,53	193,53	193,58
Franco svizzero	499,97	499,97	500,10	499,97	500 —	499,97	499,80	499,97	499,97	499,97
Scellino austriaco	61,285	61,285	61,37	61,285	61,30	61,28	61,30	61,285	61,285	61,29
Escudo portoghese	16,82	16,82	16,83	16,82	16,75	16,82	16,74	16,82	16,82	16,82
Peseta spagnola	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,31	12,30	12,30	12,30
Yen giapponese	3,793	3,793	3,7850	3,793	3,80	3,27	3,79	3,793	3,793	3,80

Media dei titoli del 18 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,550
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	77,250
» 6 % » » 1972-87	75,675
» 9 % » » 1975-90	81,550
» 9 % » » 1976-91	82,200
» 10 % » » 1977-92	85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,400
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,825
» » » 10 % 1- 1-1981	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,075
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775
» » » 12 % 1-10-1983	97,775
» » » 12 % 1- 1-1984	97,600
» » » 12 % 1-10-1987	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	811,75
Dollaro canadese	698,675
Marco germanico	450,18
Fiorino olandese	409,525
Franco belga	28,22
Franco francese	193,30
Lira sterlina	1856,975
Lira irlandese	1697,75
Corona danese	156,745
Corona norvegese	161,835
Corona svedese	193,545
Franco svizzero	499,885
Scellino austriaco	61,292
Escudo portoghese	16,78
Peseta spagnola	12,305
Yen giapponese	3,791

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Varese

Con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 1979, n. 22917, è stato classificato, da comunale a provinciale, e come tale incluso nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Varese, il tratto di strada denominato corso Italia, in comune di Travedona-Monate, collegante le strade provinciali n. 36 e n. 32, dalla progressiva km 17 + 100 a km 17 + 150 per una lunghezza di km 0 + 150.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato comunale e viene quindi cancellato dall'elenco strade comunali di Travedona-Monate.

(6049)

Classificazione tra le provinciali di nuovi tronchi e declassificazione a comunale di un tronco di strada in provincia di Mantova.

Con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 1979, n. 22910, sono stati classificati fra le strade provinciali i nuovi tronchi in comune di Casalromano, denominati « Fontanella-Canneto » e « Fontanella-Fiesse ». della lunghezza complessiva di m 500 e contemporaneamente è stato declassificato a comunale il tratto di strada iniziale dell'attuale strada provinciale « Fontanella-Volongo », denominato via F.lli Mariotti, della lunghezza di m 140.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada provinciale suddetto viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Mantova e viene incluso tra le strade del comune di Casalromano.

(6053)

Declassificazione a comunali di tronchi di strade in provincia di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 20 febbraio 1979, n. 21746, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco della strada provinciale n. 120 « Sesto-Bornago », in comune di Cernusco sul Naviglio e precisamente dal km 8 + 355 al km 9 + 110, della lunghezza di km 0 + 755.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(6050)

Con deliberazione della giunta regionale 13 marzo 1979, n. 22175, è stato declassificato, da provinciale a comunale, e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco iniziale della strada provinciale n. 109 « Busto Garolfo-Lainate », ricadente in comune di Busto Garolfo e precisamente dall'innesto con la strada provinciale n. 128 « Magenta-Dairago » all'incrocio con la variante della strada provinciale n. 109 in corrispondenza dello spigolo est della recinzione al civico n. 36 di via Col di Nava, dalla progressiva km 17 + 038 al km 16 + 356, della lunghezza di km 0 + 682.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(6052)

Con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 1979, n. 22912, è stato declassificato da provinciale a comunale, e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco terminale della strada provinciale n. 157 dall'incrocio con la strada comunale per Carpianello al km 3 + 090 all'innesto sulla strada statale n. 9, per una lunghezza di km 1 + 265, con conseguente spostamento del caposaldo finale della strada provinciale n. 157 « Mediglia-S. Giuliano ».

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(6051)

Con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 1979, n. 22911, è stato declassificato, da provinciale a comunale e come tale incluso nell'elenco delle strade comunali, il tronco iniziale della strada provinciale n. 118 « Seregno-Cogliate » in comune di Seregno, che inizia dall'incrocio con via Tiziano, dalla progressiva km 0 + 000 alla progressiva km 1 + 071 per una lunghezza di km 1 + 071.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

Il tratto di strada stesso cessa di conseguenza di essere classificato provinciale e viene quindi cancellato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Milano.

(6054)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/272 del 31 gennaio 1933, con il quale i cognomi della sig.ra Skerjanc Antonia ved. Gropajc, nata a S. Dorligo della Valle il 23 aprile 1888, vennero ridotti nella forma italiana di « Scherani ved. Groppazzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Albina, Giuseppe, Giovanna, Teresa, Antonio, Carlo e Federico Gropajc;

Vista la domanda prodotta in data 22 giugno 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Groppazzi Daniele, nato a S. Dorligo della Valle il 27 novembre 1940 ed ivi residente - Grozzana 5, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Gropajc », posseduto dal padre Giuseppe prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giuseppe, sig. Groppazzi Daniele, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Gropajc ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Groppazzi assunto dalla moglie del predetto, Racman Carmela nata a S. Dorligo della Valle il 14 novembre 1937.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 giugno 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(6099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica per la nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova.

IL SOPRINTENDENTE

PER I BENI ARTISTICI E STORICI PER LE PROVINCIE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

Visto il precedente decreto 22 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1978, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 3;

Visto che tale decreto approva un bando di concorso contenente numerose imprecisioni e contraddizioni che ne rendono difficile la comprensione;

Vista l'assoluta necessità di revocarlo;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il provvedimento n. 70 del 4 luglio 1966, approvato dal consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica il 28 febbraio 1967 con descrizione n. 316/2302/Med., con il quale l'istituto geriatrico di Mantova ha deliberato di approvare in ogni sua parte il progetto generale per la costruzione della nuova infermeria per l'importo di L. 297.000.000;

Visto che, con delibera n. 153 del 29 agosto 1975, l'istituto geriatrico di Mantova ha versato alla soprintendenza ai beni artistici e storici per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova, l'importo di L. 7.350.000, pari al 2% della spesa complessiva suddetta, nonché la maggiorazione del 5% prevista dalla legge;

Visto pertanto che questa soprintendenza deve sostituirsi all'amministrazione interessata all'adempimento degli obblighi di legge;

Visto il nuovo bando di concorso che fa parte integrante del presente atto e che sostituisce a tutti gli effetti quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il precedente decreto 22 dicembre 1976.

Art. 2.

E' approvato l'unito bando per un concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova

Mantova, addì 30 aprile 1979

Il soprintendente: BERTELLI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La soprintendenza per i beni artistici e storici per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova bandisce un concorso per l'ideazione e l'esecuzione di un'opera d'arte destinata all'abbellimento della nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova.

Descrizione dell'opera - Previsione di spesa.

Composizione in altorilievo di terracotta delle dimensioni di m 2,80 di altezza e di m 1,60 di larghezza, da collocare al centro della facciata tra il primo e il secondo piano dell'edificio.

E' prevista una spesa complessiva di L. 7.350.000 (settemilionitrecentocinquantamila).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana. Qualora il bozzetto dovesse essere firmato da più artisti, ciascuno di essi dovrà possedere i requisiti richiesti dal presente bando, inoltre con apposito atto notarile dovrà essere designato l'artista che avrà la rappresentanza del gruppo a tutti gli effetti presso questa soprintendenza.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare:

a) un bozzetto dell'opera descritta all'art 1 in scala 1:4 e un particolare di grandezza al vero. Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione illustrativa della opera da eseguire e dei materiali che si intendono impiegare, dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente dicitura dattiloscritta: «Concorso per un'opera d'arte per la nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova».

b) una dichiarazione, in busta chiusa, in carta legale, debitamente sottoscritta dall'artista, in cui sia specificato:

1) il motto di identificazione dell'elaborato;

2) le generalità e il domicilio del concorrente;

3) di aver preso visione dell'ambiente in cui va collocata l'opera d'arte;

4) di ritenere il compenso indicato all'art. 1 pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni contenuti nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando di concorso.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Mantova, con sede in piazza Paradiso n. 3, entro e non oltre i novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni dalla legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed essa giudicherà insindacabilmente con criteri fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

La commissione dopo aver accertato la regolarità degli elaborati e dei documenti presentati, formerà la graduatoria, con una breve relazione, designando il vincitore o i vincitori.

Art. 8.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse di quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti non premiati ed i relativi particolari dal vero dell'opera artistica rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Il bozzetto vincitore ed il particolare dal vero dell'opera artistica rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione dell'edificio.

Art. 10.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

All'artista, o gruppo di artisti, vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni indicate nell'allegato schema di lettera d'impegno.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista affidatario di esso, che sarà pertanto, unico responsabile anche per i danni eventuali a persone o cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

Art. 13.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata e collocata l'opera sarà stabilito dalla soprintendenza con l'artista vincitore.

Art. 14.

Gli artisti membri della commissione non possono, né direttamente né indirettamente, partecipare al concorso.

Art. 15.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale di assistenza delle arti.

Il soprintendente: BERTELLI

ALLEGATO *A*

Schema di lettera d'impegno

Alla soprintendenza per i beni artistici e storici per le provincie di Brescia, Cremona e Mantova - Piazza Paradiso, 3 - MANTOVA

OGGETTO: Lettera d'impegno per l'ideazione e l'esecuzione di una opera artistica destinata all'abbellimento della nuova infermeria dell'istituto geriatrico di Mantova.

Il sottoscritto . . . . residente in . via . . n. . . si obbliga con la presente lettera di impegno ad eseguire l'opera descritta all'art. 1 del bando di concorso, nell'edificio in oggetto, in conformità del bozzetto presentato e accettato dall'amministrazione, per il prezzo di L. 7.350.000 (settemilionitrecentocinquantamila).

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità contenute nel bando di concorso e quelle che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione dei lavori e all'osservanza delle disposizioni, dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai, le loro assicurazioni, le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera e per la protezione dell'opera stessa fino alla consegna, nonché qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro completamente ultimato e in perfetto stato di conservazione.

Il sottoscritto si impegna a ultimare e consegnare l'opera nel termine di . . dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Il sottoscritto accetta il pagamento in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura in duplice copia.

Il pagamento sarà effettuato dopo l'avvenuto collaudo da parte della direzione dei lavori, tramite la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Mantova e mediante (a scelta dell'interessato) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, o in altro modo indicato dall'interessato.

L'IVA è a carico del sottoscritto ed è compresa nel compenso indicato all'art. 1 del bando di concorso.

Tutte le spese derivanti dalla presente lettera d'impegno sono a carico dell'artista sottoscritto.

. , addì . . . .

L'artista esecutore

. . . .

(6411)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cittadini Augusto, nato a Roma il 23 febbraio 1931	punti	100	su 100
2. Damiani Salvatore, nato a Palermo il 25 dicembre 1937	»	100	»
3. Persico Giovanni, nato a Napoli il 25 febbraio 1943	»	100	»
4. Pugno Vincenzo, nato a Taranto il 10 gennaio 1941	»	100	»
5. Borasio Piero, nato ad Albenga il 4 marzo 1940	»	97,50	»
6 Puricelli Cesare, nato a Verghera di Samarate il 28 febbraio 1933	»	97,50	»
7. Mazzarella Carlo, nato a S. Mauro Cilento il 21 luglio 1941	»	97	»
8. Benintendi Vittorio, nato a Brescia il 7 agosto 1938	»	93	»
9. Milano Salvatore, nato a Cicciano il 22 dicembre 1942	»	93	»
10. Norsa Achille, nato a Mantova il 26 maggio 1941	»	93	»
11. Alestra Giuseppe, nato a Trapani il 2 gennaio 1932	»	90	»
12. Liguori Gennaro, nato a Tivoli il 30 novembre 1940	»	90	»
13. Bassi Gaspare, nato a Pietramelara il 12 gennaio 1943	»	85	»
14. Pisa Giuseppe, nato a Caltanisetta il 18 novembre 1934	»	85	»
15. Corsale Carlo, nato a Napoli il 2 gennaio 1935	»	70	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5468)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cigliano Alfredo, nato a Napoli il 3 agosto 1946 . punti 98 su 100
2. D'Angelo Vincenzo Antonio, nato a San Severo il 29 dicembre 1946 . » 98 »
3. Liguori Giuseppe, nato a Gragnano il 1° luglio 1942 . » 98 »
4. Luccarelli Giovanni, nato a Milano il 28 agosto 1941 . » 98 »
5. Avella Ferdinando, nato a Nola il 24 agosto 1946 » 95 »
6. Rocca Antonio Andrea, nato a Orani il 2 giugno 1944 » 93 »
7. Andreoli Alvaro, nato a Castel Ritaldi il 27 agosto 1945 . » 92 »
8. Bruni Patrizio, nato a Roma il 28 dicembre 1945 . . » 90 »
9. Curri Decio, nato a Volosca il 28 settembre 1946 . . » 90 »
10. Fusco Geremia, nato ad Avellino l'8 aprile 1946 . » 90 »
11. Carbonin Costantino, nato a Padova il 24 maggio 1945 . » 88 »
12. Agrillo Umberto, nato a Reggio Calabria il 21 luglio 1946 . » 87 »
13. Buoncristiani Pio, nato a Foligno il 14 giugno 1946 » 85 »
14. Palermo Guido, nato a Napoli il 20 dicembre 1945 » 85 »
15. Salvatore Pasquale, nato a Foggia il 25 maggio 1939 » 85 »
16. Scarfò Giovanni, nato a Reggio Calabria il 9 maggio 1946 » 85 »
17. Taglialatela Gennaro, nato a Giuliano l'11 luglio 1946 » 85 »
18. Tanghetti Bruno, nato a Bovegno il 10 agosto 1946 » 85 »
19. Capricci Enrico, nato a Milano il 4 agosto 1946 » 83 »
20. Brambilla Gianluigi, nato a Morbegno il 19 agosto 1944 » 80 »
21. Guarino Mario, nato a Palermo il 20 agosto 1944 » 80 »
22. Pau Antonio Martino, nato a Siniscola il 16 gennaio 1945 » 80 »
23. Petroboni Enrico, nato a Orzinuovi il 13 maggio 1946 » 78 »
24. Santoro Francesco, nato a Palermo il 26 gennaio 1939 » 77 »
25. Guccione Maurizio, nato a Palermo il 12 luglio 1947 » 76 »
26. Sehrbundt Viale Elke, nato a Lipsia il 28 febbraio 1941 » 75 »
27. Mita Riccardo Mario Antonio, nato ad Andria il 23 gennaio 1943 . » 72 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5467)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di ematologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente greduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Isacchi Giancarlo, nato a Roma l'11 aprile 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Mango Giorgio, nato a Viterbo il 26 maggio 1933 . . . . » 100 »
3. Izzi Teodosio, nato a Marcaria il 28 luglio 1941 . . . . » 98 »
4. Leone Giuseppe, nato a Silvi il 21 gennaio 1943 . . . . » 96 »
5. Rotoli Bruno, nato a Napoli il 7 novembre 1937 . . . . » 96 »
6. Ciavarella Nicola, nato a Mola di Bari l'11 dicembre 1940 . . . . . . » 94 »
7. De Luca Sergio, nato a Cosenza l'11 ottobre 1934 . . . . » 90 »
8. Valbonesi Mauro, nato a Genova il 17 luglio 1941 . . . . » 88 »
9. Cellerino Riccardo, nato a Dogliani il 29 dicembre 1942 . . . . » 82 »
10. Pontano Ottavio, nato a Conflenti il 5 marzo 1936 . . . . » 82 »
11. Ceci Adriana, nata a Barletta il 9 dicembre 1942 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5473)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Manocchi Paola, nata a Montemarciano il 27 gennaio 1947 . . . . punti 92 su 100
2. Martoni Andrea, nato a Bagnocavallo il 22 aprile 1946 . . . . » 90 »
3. Becchi Giorgio, nato a Bedonia il 7 aprile 1936 . . . . » 70 »
4. Persico Ettore Ubaldo, nato a Platania il 2 ottobre 1946 . . . . » 70 »
5. Silvani Aldo, nato a Sesto S. Giovanni il 24 marzo 1939 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5470)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(2306/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(2294/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(2307/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente di medicina generale, addetto al centro antidiabetico;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente di chirurgia generale e un posto di assistente di medicina generale, addetti al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(2305/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente di pronto soccorso ed astanteria;

due posti di aiuto di cardiologia (contestualmente il concorso ad un posto di aiuto di cardiologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1979, deve intendersi revocato).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2302/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(2292/S)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(2295/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia esterna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(2293/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(2304/S)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2301/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(2298/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia addetto al servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia addetto al servizio di emodialisi aggregato alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2299/S)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Monza (Milano).

(2300/S)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di rianimazione (servizio di terapia intensiva e rianimazione);
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(2303/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1979, n. **16.**

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 21 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(5675)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. **17.**

Modifiche ed integrazioni all'art. 104 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'*8 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 104 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è sostituito come segue:

Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio. — La Regione corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione a carico della CPDEL, nell'intervallo di tempo occorrente per la definitiva liquidazione della pensione stessa, un acconto mensile determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l'ordinamento della predetta Cassa, pari ai nove decimi di quello che la Cassa corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio. La CPDEL provvede al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.

Qualora la misura dell'acconto di cui al comma precedente risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalla CPDEL, si provvede al recupero delle maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione, mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.

A favore del personale trasferito alla Regione, cessato dal servizio anteriormente alla data del 1° aprile 1973, viene liquidata a carico del bilancio regionale, dalla data del collocamento a riposo, la differenza fra l'importo della pensione percepita e quello che sarebbe spettato con il pensionato a carico della Cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) ai sensi dell'art. 100 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla indennità premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) e dell'Ente nazionale previdenza e assistenza degli impiegati statali (E.N.P.A.S.), la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da recuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'istituto e l'ente predetto con rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile a favore della Regione pari all'ottanta per cento del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'ottanta per cento per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.

Agli oneri che derivano dall'applicazione del terzo comma del presente articolo, valutabili in L. 30.000.000 per gli esercizi 1979 e precedenti, si farà carico con i fondi del cap. 410 del bilancio del corrente esercizio finanziario. La spesa per gli esercizi successivi, che graverà sui corrispondenti o analoghi capitoli, sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

La spesa relativa all'applicazione delle altre norme del presente articolo, dell'importo presumibilmente di L. 600.000.000, graverà per l'anno 1979 sul cap. 8050 del bilancio del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, sui corrispondenti o analoghi capitoli dei relativi bilanci.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 giugno 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. **18.**

Trattamento economico di missione, di trasferimento del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *dell'*8 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale della regione Basilicata è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 al personale della Regione inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 km, spetta la indennità di trasferta nella misura sotto indicata, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:

Fasce funzionali di inquadramento	Importo indennità
settimo sesto quinto	L. 19.100
quarto terzo secondo primo	» 14.000

Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle missioni orarie va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Nel caso di dipendenti che effettuino più di 12 missioni al mese, la indennità di trasferta di cui al primo comma è ridotta di un terzo.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

Per le missioni effettuate all'estero spettano al personale le diarie nella misura netta, espressa nella valuta estera riferita a ciascun Paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 marzo 1976, tabella *B*, quinto gruppo di personale, nel quale rientrano i dipendenti regionali appartenenti ai livelli settimo, sesto e quinto; nel sesto gruppo di personale della predetta tabella rientrano i dipendenti regionali appartenenti ai livelli quarto, terzo, secondo e primo.

Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui al citato decreto ministeriale 2 marzo 1976, tabella *D*, tali variazioni si estenderanno automaticamente al personale della Regione.

Art. 3.

Le missioni sono autorizzate preventivamente dal responsabile politico del dipartimento o, per delega dello stesso, dal coordinatore o dal responsabile dell'ufficio.

Art. 4.

Ai dipendenti inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale delle fasce funzionali settimo, sesto e quinto e di seconda categoria per il rimanente personale.

In tali casi le misure delle indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 5.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia compiuta nella località di abituale dimora;

b) sia compiuta in località distante meno di 10 km dalla sede di servizio;

c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

d) sia di durata inferiore alle sei ore;

e) sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia;

f) si protragga, per oltre tre mesi rinnovabili, in via eccezionale, una sola volta.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca, rispettivamente, di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

Art. 6.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 7.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con servizi di linea. Il rimborso è limitato al costo dei biglietti di viaggio. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali e speciali, anche a prenotazione obbligatoria.

L'uso dei trasporti aerei e marittimi deve essere espressamente autorizzato dal responsabile politico competente.

Per l'uso dei mezzi aerei sia all'interno che all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coeff. 10, per i casi di morte e di invalidità permanente.

Per i viaggi sui mezzi aerei non è ammesso l'uso della I classe.

Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, spetta l'indennità di L. 150 al km.

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzo di trasporto fornito dall'amministrazione, compete per ogni chilometro percorso l'indennità di L. 2.

I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Art. 8.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione, quale rimborso spese di viaggio, di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Il consenso all'uso di un proprio mezzo viene rilasciato dal responsabile politico del dipartimento, o, per delega dello stesso, dal coordinatore o responsabile dell'ufficio, previa dichiarazione scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Il personale munito di patente di guida può, per i casi di comprovata necessità, essere autorizzato dall'ufficio di presidenza del consiglio o dalla giunta regionale alla guida degli automezzi di servizio.

Nei casi previsti dai precedenti commi è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale; previa esibizione della relativa ricevuta.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dello ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Art. 9.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta.

Se la stazione è fuori dal centro abitato o dalla località isolata da raggiungere, la distanza tra la stazione ed il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra le località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione.

Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 10.

Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli precedenti della presente legge, è dovuto anche il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio e corrispondenti alla fascia funzionale di appartenenza.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati per ciascun dipendente.

Art. 11.

Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge sono liquidati, ai sensi del quarto comma dell'art. 67 della legge regionale 11 aprile 1978 n. 18, con atto del presidente della giunta o di un assessore delegato dallo stesso e, per il personale del consiglio, dell'ufficio di presidenza del consiglio, non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico, esclusivamente su presentazione di apposita tabella firmata dal dipendente, convalidata dal responsabile dell'ufficio, completa della relativa documentazione.

Art. 12.

In caso di missione non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, potrà anticiparsi un importo pari al presumibile delle spese di viaggio, ed ai due terzi dell'indennità presunta.

Art. 13.

L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza a chi ha autorizzato la missione.

Art. 14.

Al personale in posizione di comando, inviato in missione, è corrisposta l'indennità di trasferta nella misura prevista nei rispettivi enti di provenienza, per la durata e con le limitazioni previste dalla presente legge.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta rideterminate ai sensi del comma sesto e successivi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, saranno applicate anche al personale della Regione.

Titolo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 16.

Al dipendente che a seguito di trasferimento ai sensi dello art. 53 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, trasferisca la propria residenza nel comune in cui è situata la nuova sede di servizio o in un comune a questo viciniore, sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi, purchè l'effettivo trasferimento della residenza sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 17.

Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, i figliastri, o figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove.

Art. 18.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia dalle persone di famiglia di cui al precedente articolo fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge. Spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 100 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendono necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione di chi ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Il dipendente trasferito può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

Art. 19.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili fino ad un massimo di 40 quintali.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 18, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 8 della presente legge per il dipendente trasferito.

Art. 20.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000 più tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del trasferimento della residenza.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Art. 21.

Il personale trasferito, che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza della casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio se avvenuto entro il termine di cui all'art. 20 dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti regionali non separati legalmente è attribuita una sola indennità di prima sistemazione.

Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

Art. 22.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, presuntivamente valutabili per le indennità di trasferimento in lire 30.000.000 e per quelle di trasferimento in L. 500.000 si farà fronte con gli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli 370 e 380 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, che presentano la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati dalle singole leggi di bilancio.

Art. 23.

Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 24.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 giugno 1979

VERRASTRO

(5676)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. - (c. m. 411100791990)